



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

**Azione I.1.b.1.1– Sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese**

BANDO BREVETTI 2021

La misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde ivi compresi i liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali.

INDICE

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	4
A.1.	FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
A.2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
A.3	SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
A.4	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	8
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	8
B.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....	8
B.1.a	Fonte di finanziamento.....	8
B.1.b	Entità e forma dell'Agevolazione.....	8
B.1.c	Regime di aiuto.....	9
B.2	PROGETTI FINANZIABILI.....	10
B.2.a	Caratteristiche dei Progetti	10
B.2.b	Durata dei Progetti	14
B.3	SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA'.....	14
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	14
C.1.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	14
C.2	TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	18
C.3	ISTRUTTORIA.....	18
C.3.a.	Modalità e tempi del processo.....	18
C.3.b.	Verifica di ammissibilità delle domande	18
C.3.c.	Valutazione dei progetti	19
C.3.d.	Integrazione documentale	20
C.3.e.	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	20
C. 4	MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	20
C.4.a.	Adempimenti post concessione	21
C.4.b.	Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	21
D.	DISPOSIZIONI FINALI	22
D.1	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	23
D.1.a	Obblighi generali dei Soggetti beneficiari.....	23
D.1.b	Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari.....	23
D.1.c	Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	24
D.2	DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	24
D.2.a	Rinuncia	24
D.2.b	Decadenza dall'agevolazione concessa.....	25

D.2.c Recupero delle somme erogate.....	25
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI	25
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	26
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	27
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	27
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	27
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	30
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	30
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	31
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	32
ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali.....	33
ALLEGATO D.13.b – Firma digitale o Elettronica	35
ALLEGATO D.13.c – Istanze presentate alla PA per via telematica ai sensi del Codice Amministrazione Digitale (CAD).....	36

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Regione Lombardia nell'ambito dell'azione I.1.b.1.1. del POR FESR 2014-2020, intende sostenere le MPMI e i liberi professionisti lombardi nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali.

In particolare, i brevetti dovranno essere esclusivamente relativi a invenzioni industriali che abbiano ricadute in una o più delle aree di specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3) di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con DGR n. X/1015/2013 e s.m.i., e declinata dal punto di vista operativo con le DGR n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 - che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione, in fase attuativa, di tematiche e approcci trasversali come, ad esempio, Industria 4.0, Circular Economy, Bioeconomia, Cybersecurity, Social Innovation, quali driver per favorire l'evoluzione delle industrie tradizionali e mature in industrie emergenti e capaci di rispondere ai nuovi bisogni della società.

Tali brevetti dovranno essere:

- nel caso di nuovi brevetti, depositati tramite presentazione di domanda diretta europea all'*European Patent Office* (EPO) o domanda diretta internazionale al *World Intellectual Property Organization* (WIPO);
- nel caso di estensioni delle domande presentate precedentemente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UiBM) e successivamente estese presso EPO o WIPO secondo la tempistica definita nell'art. B.2.a.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)** pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- **Regolamento (UE) n.1301/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n.1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro

modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

- **Regolamento (UE) n. 460/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo);
- **Regolamento (UE) n. 972/2020** della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 1407/2013 al 31 dicembre 2023.

Normativa nazionale:

- **Decisione C (2014)8021 del 29/10/2014, successivamente aggiornata con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018**, che adotta l'Accordo di Partenariato (AP), con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- **D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998** "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017** "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)";
- **D.P.R. n. 225 del 05/02/2018** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- **Legge n. 98/2013** di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" art. 31 (semplificazioni in materia di DURC) comma 8, così così come modificato dall'art. 4 (semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva) della Legge n. 78 del 16 maggio 2014 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge , n. 34 del 20 marzo 2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese);
- **Legge n. 4 del 14 gennaio 2013**, Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Normativa regionale:

- **DGR n. X/1015 del 5/12/2013** che ha approva la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - e declinata dal punto di vista operativo con le DGR n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 - che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese, e portato all'identificazione, in fase attuativa, di tematiche e approcci trasversali come, ad esempio, Industria 4.0, Circular Economy, Bioeconomia, Cybersecurity, Social Innovation, quali driver per favorire l'evoluzione delle industrie tradizionali e mature in industrie emergenti e capaci di rispondere ai nuovi bisogni della società;
- **DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020** che ha approvato la Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione di Regione Lombardia - S3 per il periodo di programmazione 2021-2027 consolidando

e sviluppando, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, il percorso precedentemente delineato, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali, e alla protezione della proprietà intellettuale;

- **Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020** adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final;
- **D.G.R. n. X/3251 del 06/03/2015** avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia";
- **D.G.R. n. X/6983 del 31/07/2017** avente ad oggetto: "Presenza d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.06.2017";
- **D.G.R. n. XI/549 del 24/09/2018** avente ad oggetto "Presenza d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.08.2018;
- **D.G.R. n. XI/1236 del 12/02/2019** avente ad oggetto "Presenza d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.01.2019";
- **D.G.R. n. XI/2253 del 14/10/2019** avente ad oggetto "Presenza d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24.09.2019";
- **D.G.R. n. XI/3596 del 28/09/2020** avente ad oggetto "Presenza d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della CE C(2019) 6342 del 11/09/2020";
- **D.G.R. n. XI/2276 del 21/10/2019** avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sul POR FESR Lombardia 2014-2020. Approvazione della nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria e degli elementi essenziali dell'iniziativa Innodriver S3 edizione 2019 - misura C a valere sull'azione I.1.B.1.1";
- **L.R. n. 29 del 23/11/2016** "Lombardia è ricerca e innovazione" che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
- **L.R. n.20 del 30/09/2020** "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";
- **D.G.R. n. XI/4498 del 29/03/2021** avente ad oggetto "Approvazione degli elementi essenziali della misura "TECH FAST LOMBARDIA" (AZIONE I.1.B.1.2) e della misura "BREVETTI 2021" (AZIONE I.1.B.1.1)".

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i seguenti soggetti:

- a) Le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione dell'agevolazione, siano MPMI (come definite all'Allegato I del regolamento UE 651/2014); la variazione della dimensione d'impresa a seguito della concessione dell'agevolazione ai sensi del successivo articolo C.3.e. non costituisce variazione dei requisiti di ammissibilità.

Le MPMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

- b) I liberi professionisti che rientrano nella definizione di MPMI dell'Allegato I del regolamento UE 651/2014) in forma singola o associata:
- i. la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali, dotati di partita IVA;
 - ii. non regolamentati di cui alla Legge n. 4/2013, anche in forma associata, dotati di partita IVA.

I liberi professionisti iscritti al Registro delle Imprese dovranno presentare domanda esclusivamente in qualità di MPMI ai sensi della precedente lett. a).

2. I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, devono avere sede legale o operativa attiva in Lombardia (per le MPMI) o un luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti) oppure si devono impegnare a costituire una sede legale o operativa attiva o un luogo di esercizio prevalente delle attività in Lombardia. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, presso queste sedi dovranno svolgersi le attività inerenti alla domanda di nuovo brevetto o di sua estensione di cui all'art. B.2.a.

Le agevolazioni non saranno erogate ai beneficiari che non rispettano, in sede di erogazione dell'agevolazione, il requisito della sede legale o sede operativa sul territorio regionale (nel caso di MPMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti).

3. Ogni soggetto richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una o più domande di partecipazione, riferita/e ad una o più delle tipologie di progetti finanziabili previste al successivo art. B.2 (nuovo brevetto europeo, estensione brevetto europeo, nuovo brevetto internazionale ed estensione brevetto internazionale) a patto che ciò non comporti il superamento del massimale "de minimis" di cui all'art. B.1.c del presente bando e nel rispetto delle condizioni stabilite al successivo articolo B.2.a.

4. Un soggetto richiedente che si qualifichi come MPMI iscritta al Registro Imprese non può presentare progetti riconducibili alla qualifica di libero professionista e viceversa.

In caso di presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente di una domanda come MPMI regolarmente iscritta al Registro Imprese e di una domanda come libero professionista qualificatosi come non iscritto al Registro Imprese quest'ultima domanda è irricevibile.

5. Sono esclusi i soggetti che:

- a) si configurino come società semplici che non svolgono attività commerciale;
- b) siano attivi nei settori di esclusione previsti dall'art. 1 comma 1 del Regolamento "de minimis", in particolare i soggetti operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), sezione C limitatamente al codice 10.2 e sezione G limitatamente ai codici 46.38.1, 46.38.2, 47.23 della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- c) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all'art. 3 c.3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti, oltre a quelli già esclusi alla lettera precedente, ricompresi nella sezione C (codice 12), nella sezione G (codici 46.35, 46.39.2, 46.21.2 2 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- d) riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.lgs.;
- e) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente (non si

intendono escluse le imprese la cui procedura concorsuale si sia conclusa positivamente con omologa del tribunale e permettendo la continuità aziendale secondo le forme previste dalla normativa vigente);

- f) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità.

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 salvo ulteriori risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale FESR (POR FESR) 2014-2020 Asse I - Azione I.1.b.1.1 di Regione Lombardia e sostiene il deposito di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente ed esclusivamente a invenzioni industriali.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria pari ai seguenti importi:

Tipologia brevetto	Costi su base forfettaria	Importo fisso di contributo concedibile pari all'80% dei costi forfettari
a1) nuovo brevetto europeo	7.100,00 euro	5.680,00 Euro
a2) estensione di brevetto europeo		
b1) nuovo brevetto internazionale	9.000,00 euro	7.200,00 Euro
b2) estensione brevetto internazionale		

Gli importi dei costi ammissibili su base forfettaria riportati in tabella risultano dall'applicazione della metodologia di calcolo, sviluppata ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. C del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e approvata con la D.G.R. n. XI/2276 del 21/10/2019, basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in linea con art. 67, par. 5, lett. a, sub-lettera i) dello stesso Regolamento.

B.1.c Regime di aiuto

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”) con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 3 (aiuti “de minimis”, soglia e relativi massimali)

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. (art.3.2). Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti “de minimis” per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada (art.3.3).

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa (art.3.4).

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato (art.3.4).

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (art.3.8).

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione (art.3.9).

- articolo 2 (definizione di impresa unica)

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

2. L'agevolazione non è rivolta a soggetti richiedenti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento "de minimis".

3. Le agevolazioni previste dal presente bando possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013 che stabilisce quanto segue:

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento 1407/13 possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso (art. 5.1).

Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5.1 e 3 del Regolamento "de minimis"), qualora la concessione di un'agevolazione in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento medesimo, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile in quanto il contributo a fondo perduto concedibile è di importo fisso.

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili per le medesime spese con:

- a) altre agevolazioni concesse nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) in applicazione dell'art. 65 comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- b) altre agevolazioni, diverse da quelle concesse dai Fondi SIE, qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un libero professionista, occorre provvedere a verificare se l'attività oggetto dell'agevolazione di cui al presente bando sia svolta o meno in studi associati e, in tal caso, se l'agevolazione è destinata a beneficio dell'intero studio ovvero del singolo professionista, al fine di identificare correttamente il perimetro d'impresa unica qualora il soggetto non si configuri come impresa autonoma. Per gli studi associati deve essere fornita una dichiarazione, relativa alla concessione di Aiuti in "de minimis", che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di impresa unica ai sensi del Regolamento "de minimis".

5. Le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

6. È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili i progetti, attuati dai soggetti di cui all'art. A.3, che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un'invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande precedentemente depositate presso l'UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino all'ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell'organo competente (EPO o WIPO).

Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio lombardo.

2. I progetti dovranno essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)":

1. Aerospazio

2. Agroalimentare
3. Eco-industria
4. Industrie creative e culturali
5. Industria della Salute
6. Manifatturiero Avanzato
7. Mobilità sostenibile

e il driver trasversale di sviluppo dello Smart Cities and Communities, declinate in Macro-Tematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione”.

Le Aree di Specializzazione (AdS) dovranno essere lette in chiave degli otto ecosistemi sottoelencati che rileggono le AdS in chiave di centralità della persona e dei relativi bisogni attorno ai quali i diversi attori della R&I, individuati nella L.r. 29/2016, cooperano per rispondere (nella logica di ecosistema) ai bisogni del cittadino, in coerenza con la Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016:

- **Nutrizione:** risponde al soddisfacimento del bisogno di tutti gli individui di avere accesso a cibo sano, sicuro e sufficiente che soddisfi le sue esigenze dietetiche e le preferenze alimentari consentendogli di vivere una vita attiva e sana;
- **Salute e life science:** risponde al bisogno delle persone di vivere una vita priva di malattie e/o infermità fisiche o psichiche e, in senso più ampio, di godere di uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, così come definito dall’OMS;
- **Cultura e conoscenza:** risponde all’esigenza delle persone di agire nel mondo che lo circonda con consapevolezza del presente e del passato e di acquisire elementi di conoscenza utili a cogliere le opportunità del futuro;
- **Connettività e informazione:** risponde al bisogno della persona di connettersi e di entrare in rete con altre persone;
- **Smart mobility e architecture:** risponde al bisogno dell’individuo di muoversi ed essere accolto negli spazi interni, urbani ed extraurbani, ma anche di assicurare l’accesso a risorse e merci e la connessione tra territori;
- **Sostenibilità:** risponde al bisogno delle persone di vivere in un contesto socioeconomico e ambientale in grado di fornire risorse sufficienti al proprio sostentamento e di assicurare lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del territorio;
- **Sviluppo sociale:** risponde ai bisogni di sicurezza e benessere della persona nonché alla necessità di interagire con altri individui nel pieno rispetto di alcuni valori quali, ad esempio, la tolleranza, l’inclusione sociale, la multiculturalità;
- **Manifattura avanzata:** risponde al bisogno della persona di lavorare in sicurezza e con dignità applicandosi in attività gratificanti, non alienanti e che concorrano alla sua autorealizzazione e all’espressione delle proprie potenzialità.

Lo schema sotto-riportato fornisce uno strumento qualitativo per collocare in maniera coerente il progetto che afferisce a una delle Macro-Tematiche delle Aree di Specializzazione in uno degli otto ecosistemi dell’innovazione in cui il progetto deve avere delle ricadute. La ricaduta del progetto rispetto agli ecosistemi deve essere legata alla capacità del progetto di rispondere a uno o più bisogni del cittadino che sono riportati di seguito raggruppati per ecosistema. Più intenso è il colore della cella maggiore è la capacità dei progetti afferenti ad una Aree di specializzazione di rispondere ai bisogni dell’ecosistema correlato.

	Ecosistemi PST							
	Nutrizione	Salute e life sciences	Cultura e conoscenza	Connettività e informazione	Smart mobility and architecture	Sostenibilità	Sviluppo sociale	Manifattura avanzata
Aerospazio								
Agroalimentare								
Ecoindustria								
Industrie Creative e Culturali								
Industria Salute								
Manifatturiero Avanzato								
Mobilità Sostenibile								
Smart cities&communities								

Non si considera ammissibile un intervento brevettuale riconducibile alla fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all'art. 3 c.3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, nonché riconducibile a apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013).

3. Il processo di brevettazione, finalizzato all'ottenimento da parte del soggetto proponente (impresa o libero professionista) di un rapporto di ricerca relativo ad un'invenzione industriale per la quale ha depositato domanda di brevetto, si articola, sia nel caso europeo sia in quello internazionale, nelle seguenti fasi:

- a) presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente;
- b) valutazione formale da parte dell'organo competente;
- c) pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.

Con riferimento alla presentazione della domanda di brevetto:

- a) Nel caso del processo di **brevettazione europea**, la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente può avvenire tramite due diverse procedure:
 1. Presentazione della domanda direttamente presso EPO (a partire dal 29 marzo 2021);
 2. Presentazione della domanda presso UiBM (a partire dal 29 marzo 2020) e successiva estensione della domanda presso EPO.
- b) Nel caso del processo di **brevettazione internazionale**, la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto proponente può avvenire tramite due diverse procedure:
 1. Presentazione della domanda, in linea con il Patent Cooperation Treaty, direttamente presso il Receiving Office (WIPO, EPO o UiBM);
 2. Presentazione della domanda presso UiBM (a partire dal 29 marzo 2020) e successiva estensione della domanda presso WIPO (a partire dal 29 marzo 2021).

In seguito alle fasi sopra descritte, e successivamente alla valutazione formale da parte dell'organo competente, avviene la pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo medesimo.

Si riassumono, nella tabella che segue, le tempistiche di ammissibilità al presente bando per la presentazione delle domande di brevetto e/o estensione presso l'organo competente:

Tipologia brevettuale	Decorrenza	Termine (*)
Nuova domanda di brevetto presso EPO o WIPO	29 marzo 2021	La conclusione dell'iter brevettuale (relativo a tutti i brevetti della domanda ammessa) deve essere rendicontata entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, ed in ogni caso la rendicontazione (allegando il rapporto di ricerca) deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2023
Estensione di domanda di brevetto presso EPO o WIPO	29 marzo 2021 purchè la domanda di brevetto oggetto dell'estensione sia stata depositata presso lo UiBM entro i 12 mesi antecedenti ossia dal 29 marzo 2020	

(*) Si raccomanda di provvedere al deposito della domanda di brevetto o alla domanda di estensione del brevetto presso gli organi competenti nei 12 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione al fine di avere garanzia di acquisire il rapporto di ricerca in tempi utile e poter procedere alla rendicontazione nei termini indicati nel presente bando.

4. Il titolare dei brevetti oggetto della domanda di partecipazione al bando deve coincidere con il soggetto richiedente. Si considera ammissibile la titolarità condivisa tra il soggetto richiedente e un organismo di ricerca pubblico (definito in base alla definizione comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014): in ogni caso l'inventore deve essere presente nell'organico del soggetto richiedente e tra gli stessi deve esserci un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente. Tali informazioni andranno poi verificate in fase di presentazione della domanda di agevolazione (se l'intervento brevettuale risultasse già depositato) oppure in fase di richiesta di erogazione del saldo qualora l'intervento brevettuale fosse stato realizzato successivamente alla domanda di partecipazione al bando.

Non si considera ammissibile un intervento brevettuale:

- a) il cui inventore non faccia parte dell'organico del soggetto richiedente;
- b) con titolarità condivisa con tipologie di soggetti richiedenti diversi rispetto a quanto indicato nel presente comma.

Qualora uno studio associato presentasse domanda di partecipazione al bando, un libero professionista afferente al medesimo studio potrà presentare domanda in forma singola solo qualora l'intervento brevettuale proposto sia diverso da quello presentato dallo studio associato ed il libero professionista ne sia titolare.

5. Nel caso in cui una domanda di partecipazione al bando comprenda più tipologie di brevetti, questi ultimi devono necessariamente essere riferiti a invenzioni industriali diverse tra di loro, ad eccezione di quelle invenzioni per le quali viene presentata domanda di brevetto o di estensione di brevetto presso organi differenti (WIPO o EPO).

Il soggetto richiedente non potrà presentare nell'ambito di una stessa domanda di partecipazione al bando, domanda di brevetto e domanda di estensione di brevetto presso lo stesso organo competente riferiti alla medesima invenzione industriale. Qualora, per la stessa invenzione industriale, si voglia presentare sia la domanda di deposito del brevetto e sia la domanda di estensione presso lo stesso organo competente, occorrerà necessariamente presentare due differenti domande di partecipazione.

Si riassumono le diverse casistiche nella tabella seguente:

Casistica	Presentazione nell'ambito della stessa domanda di partecipazione	Presentazione nell'ambito di domande di partecipazione diverse
Se la domanda di brevetto o l'estensione sono riferiti a invenzioni industriali diverse	sì	sì
Se la domanda di brevetto o l'estensione europea/internazionale sono riferiti alla stessa invenzione industriale e la domanda viene presentata presso i Receiving Offices di organi differenti (WIPO, EPO e UiBM)	sì	sì
Se la domanda di brevetto e la domanda di estensione sono riferiti alla stessa invenzione industriale e la domanda viene presentata presso lo stesso organo competente	no	sì

B.2.b Durata dei Progetti

1. La presentazione della domanda di brevetto o sua estensione presso l'organo competente (EPO, WIPO), il rapporto di ricerca emesso dal medesimo organo competente nonché la rendicontazione del progetto (comprensiva del predetto rapporto di ricerca) **devono avvenire entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023.**

2. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento a fronte di motivate richieste dei soggetti beneficiari, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 e **nel rispetto della tempistica massima del 30 giugno 2023** per la presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma 3. La presentazione della domanda di brevetto o sua estensione presso l'organo competente può avvenire a partire dal **29 marzo 2021**, data di approvazione della D.G.R. n. XI/4498/2021, che approva gli elementi essenziali del presente bando.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA'

1. Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di riconoscimento delle spese sono basati sulle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 2276/2019 determinati sulla base di una somma forfettaria calcolata ai sensi dell'articolo 67 paragrafo 5, lettere a), sub-lettera l) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e riconosciuta a copertura delle spese di progetto a partire dal 29/03/2021 nel rispetto della durata di realizzazione dell'intervento brevettuale e di presentazione della rendicontazione di cui al precedente art. B.2.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica messa a disposizione su Bandi Online, a partire **dalle ore 14:00 del 03 giugno 2021.**

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 e comunque non oltre **le ore 14.00 del 31 dicembre 2021**.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del bando.

3. L'accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda potrà essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.
- b) per i soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana, tramite credenziali di accesso rilasciate nelle modalità di cui al successivo comma.

Non saranno consentite altre modalità di accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.

4. I **soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano** che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.

5. **Per i soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana** che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente;
- b) provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - i. compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

6. Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo Bandi Online:

- a) informazioni generali relative all'impresa/libero professionista;
- b) le informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP).

7. Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi Online e i suoi allegati se disponibili¹;
- b) eventuale copia della/e domanda/e di brevetto già depositata/e a partire dal 29 marzo 2021 presso gli organi competenti (EPO e WIPO), o in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto depositata/e presso l'UiBM a partire dal 29 marzo 2020;
- c) solo nel caso dei liberi professionisti:
 - i. copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" o ultimo documento di modifica aggiornato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - ii. copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla regione Lombardia (qualora già presenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda) dell'albo professionale, dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività professionale svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l'attestazione di qualità ai sensi della medesima legge;
 - iii. in caso di soggetto richiedente iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda e con l'esplicitazione del periodo di validità;
 - iv. modulo ai fini della dichiarazione "de minimis" secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi Online;
- d) eventuale certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 50001), per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
- e) eventuale lettera di endorsement del Cluster Tecnologico Lombardo qualora il soggetto richiedente appartenga ad uno dei predetti Cluster, per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
- f) modulo per la verifica della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

8. I documenti di cui al precedente comma lettere a), e c.iv) devono essere allegati:

- a) senza firma digitale o elettronica qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente tramite accesso a Bandi Online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante/libero professionista del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana.

9. La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui al precedente comma 7 lett. a) costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

¹ Si ricorda che qualora la domanda di partecipazione al bando ricomprenda più tipologie brevettuali, il soggetto richiedente dovrà compilare all'interno della relazione tecnica di progetto una scheda di intervento brevettuale per ognuna delle tipologie brevettuali presentate. L'eventuale assenza di una scheda di intervento brevettuale o una sua compilazione parziale non sarà oggetto di integrazione ai sensi del successivo art. C.3.d e la valutazione di merito di cui all'art. C.3.c verrà effettuata sulle domande di brevetto e/o estensioni le cui schede di intervento brevettuale, debitamente compilate in tutte le parti, e gli allegati richiesti siano stati forniti in sede di domanda di partecipazione al bando.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7 lett. b), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al bando, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità del singolo intervento brevettuale a cui la documentazione mancante si riferisce.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7 lett. c) e f) la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al bando, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7 lett. d) e/o e), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al bando determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'art. C.3.c.

10. Qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente tramite accesso a Bandi Online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante/libero professionista del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema, scaricarla e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale o libero professionista del soggetto richiedente e riallegarla su Bandi Online.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 ed in particolare per le Società agricole (Allegato B art. 21 bis), Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis), Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8), ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

12. Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

13. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente articolo si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

1. L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998)², secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito. A conclusione delle attività istruttorie viene emanato un provvedimento di concessione dell'agevolazione.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie previste dal presente bando (art. A.4).

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.a. Modalità e tempi del processo

1. La valutazione formale delle domande di partecipazione al bando viene svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di merito viene effettuata a cura di un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione e costituito da almeno tre componenti (di cui almeno un componente della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con funzione di Presidente), con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica per il presente bando.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.d.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando.

² Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

2. In caso di non ammissibilità, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c. e provvede a darne comunicazione ai richiedenti. In caso di ammissibilità formale la domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c. Valutazione dei progetti

1. La valutazione di merito si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto presentato rispetto ad una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016 e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali di cui al precedente art. B.2.a.

In caso di esito negativo della verifica di coerenza e dei requisiti degli interventi brevettuali di cui al precedente comma, l'intervento brevettuale non viene ammesso alla valutazione tecnica sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma e pertanto non viene ammesso all'agevolazione.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma, viene effettuata la valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti):

CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO assegnabile	Punteggio massimo assegnabile	Soglia minima ammissibilità
Qualità progettuale dell'operazione	Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti <i>(da valutare a livello di singolo intervento brevettuale)</i>	5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato	15	8 punti (e criterio miglioramento del livello competitivo non uguale a 0)
Grado di innovazione dell'operazione	Capacità brevettuale del proponente <i>(da valutare a livello di domanda di partecipazione al bando)</i>	5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione		
	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti <i>(da valutare a livello di singolo intervento brevettuale)</i>	5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale		
TOTALE		15		
PREMIALITA'	Adesione del proponente a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 5001). Tale adesione deve essere validata al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato	1	2	
	Nel caso di MPMI che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni). Nel caso di libero professionista in forma associata che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% rispetto al numero degli associati allo studio. Nel caso di libero professionista singolo che sia donna o giovane (inferiore o pari a 35 anni).	1		
	Appartenenza del proponente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda).	1		

Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti (singoli interventi brevettuali) devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a massimo di 2 punti complessivi.

Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione "Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti".

C.3.d. Integrazione documentale

1. Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, art. 6 e art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del Nucleo tecnico e salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con proprio decreto le domande ammesse (decreto di concessione) e non ammesse all'agevolazione e procede alla successiva pubblicazione del provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà l'esito dell'istruttoria a ciascun soggetto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda specificando l'entità dell'agevolazione (qualora ammesso) nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa.

C. 4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'erogazione dell'agevolazione avverrà a saldo in un'unica soluzione, previa verifica della documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di rendicontazione, comprovante l'avvenuto deposito della domanda di brevetto o sua estensione da parte del soggetto beneficiario presso l'Ufficio competente e l'emissione del relativo rapporto di ricerca. Nel caso di una domanda ammessa riferita a più interventi brevettuali finanziati, la rendicontazione deve essere presentata con un'unica richiesta di erogazione riferita a tutti gli interventi brevettuali, una volta acquisito l'ultimo rapporto di ricerca.

2. Regione Lombardia, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, procederà a verificare:

- a) per le nuove domande di brevetto europeo o internazionale: domanda di brevetto, rapporto di ricerca, ricerca di anteriorità e descrizione delle ricadute delle attività svolte;
- b) per le domande di estensione: domanda di estensione europea o internazionale, rapporto di ricerca e descrizione delle ricadute delle attività svolte;

3. La documentazione amministrativa e tecnica dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario **entro 18 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione e comunque non oltre il 30 giugno 2023, come previsto all'art. B.2.

4. La liquidazione dell'agevolazione avverrà entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data della richiesta di erogazione dell'agevolazione.

C.4.a. Adempimenti post concessione

1. A seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto, il soggetto beneficiario dovrà accettare l'agevolazione concessa entro e non oltre **45 (quarantacinque)** giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza dal diritto alla stessa ai sensi del successivo art. D.2, inserendo la data di effettivo avvio delle attività preparatorie (es. inizio della preparazione della domanda di brevetto, contatti con i consulenti, etc...), e confermando la data presunta o effettiva di presentazione della rendicontazione del/degli intervento/i brevettuale/i entro 18 (diciotto) mesi **e comunque non oltre il 30 giugno 2023.**

2. Qualora per cause indipendenti dal soggetto beneficiario (come a titolo esemplificativo, mancato ricevimento del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente), la data inizialmente dichiarata (rientrante entro i 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione) non potesse essere rispettata, il soggetto beneficiario dovrà darne motivata e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento nei termini e nelle modalità indicate al precedente art. B.2.b e al successivo art. D.3.

C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La rendicontazione prevista dal presente bando avviene sulla base della somma forfettaria riconosciuta per singolo intervento brevettuale ammesso. sulla base della metodologia richiamata al precedente art. B.3 determinata ai sensi dell'articolo 67 paragrafo 5, lettere a), sub-lettera l) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Ai fini della richiesta di erogazione dell'agevolazione concessa (riferita a tutti gli interventi brevettuali ammessi con la medesima domanda di partecipazione), il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il Sistema Informativo Bandi Online al Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile ASSE VII e gestione delle fasi di spesa ASSE I POR FESR 2014-2020 entro 18 (diciotto) mesi solari e continuativi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul BURL (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023), la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo;
- b) in caso di nuova domanda di brevetto europeo o internazionale, relazione sulle ricadute delle attività svolte con i suoi allegati (domanda di brevetto depositata, rapporto di ricerca e ricerca di anteriorità) e;
- c) in caso di domanda di estensione, relazione sulle ricadute delle attività svolte con i suoi allegati (domanda di estensione europea o internazionale depositata e rapporto di ricerca);
- d) un'idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando;
- e) una scheda di sintesi del progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 al fine di dare diffusione dei risultati progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);
- f) in caso di soggetto beneficiario iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario (qualora diverso da quello presentato in fase di adesione) valida al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo e con l'esplicitazione del periodo di validità;

g) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" attestante il domicilio fiscale dove viene svolta l'attività professionale.

3. La documentazione di cui al precedente comma lett. a), b) e c) deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante/libero professionista del soggetto beneficiario o da soggetti beneficiari con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa/luogo di esercizio prevalente in Lombardia dove ha realizzato il progetto.

Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) beneficiario tramite accesso a Bandi Online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, la documentazione per la richiesta del saldo deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.

4. Le imprese o i liberi professionisti beneficiari al momento della richiesta di erogazione dell'agevolazione devono:

- a) avere sede legale o operativa attiva in Lombardia (nel caso delle PMI) o svolgere l'attività professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo (nel caso dei liberi professionisti);
- b) essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

5. A chiusura della fase di rendicontazione, al beneficiario sarà richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di *customer satisfaction*) disponibile sul sistema informativo.

6. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione dell'agevolazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (effettuabile anche attraverso Bandi On Line). In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. Il Dirigente responsabile pro-tempore della Struttura Responsabile ASSE VII e gestione delle fasi di spesa ASSE I POR FESR 2014-2020, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando e dalla normativa nazionale vigente, eroga al beneficiario l'importo del contributo entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione e della richiesta di erogazione, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli e riferiti alla fase precedente alla concessione, i soggetti beneficiari ammessi all'agevolazione sono obbligati a:

- a) accettare l'agevolazione concessa entro i termini e le modalità previsti all'art. C.4.a;
- b) assicurare che i progetti (tipologie interventi brevettuali) siano realizzati in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente bando in fase di domanda di partecipazione e ammessa all'agevolazione;
- c) garantire che vengano rispettati i requisiti oggettivi di cui al precedente articolo B.2.a;
- d) realizzare il progetto conformemente al punto precedente ed avente ricadute in Lombardia;
- e) realizzare gli interventi in Lombardia e nel caso di soggetti registrati al Registro delle Imprese ad avere sede legale o operativa attiva in Lombardia mentre nel caso dei liberi professionisti a svolgere attività professionale presso uno studio nel territorio lombardo al momento della presentazione della rendicontazione finale e fino al momento dell'erogazione dell'agevolazione, nonché al mantenimento della stessa sede in Lombardia per un periodo minimo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del saldo, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) assicurare che le attività previste inizino e si concludano con la rendicontazione entro i termini stabiliti dal bando, trasmettendo entro non oltre il 30 giugno 2023 come previsto all'art. B.2.b, la rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- g) non alienare, cedere o distrarre la proprietà dei brevetti oggetto dell'agevolazione prima di 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
- h) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- i) conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante il risultato realizzato attraverso l'agevolazione;
- j) rispettare le regole di cumulo degli aiuti "de minimis" previste dal presente bando ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013;
- k) rispettare la normativa in materia di Antimafia, laddove applicabile.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:

1. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di progetto nei termini e nelle condizioni indicate al successivo articolo D.3.;
2. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
3. compilare non appena trasmessa la richiesta di erogazione del saldo, un questionario di "*customer satisfaction*" sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche del progetto realizzato;
4. fornire una scheda di sintesi del progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it) al fine di dare diffusione dei risultati del progetto.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo della Programmazione Europea Portale PROUE – sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR>) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR della Sezione Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione.
3. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione dell'agevolazione di cui al precedente articolo C.4.b ed effettuare idonea pubblicizzazione sul sito web aziendale.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare a:
 - a) la richiesta di agevolazione (ritiro della domanda di partecipazione al bando di un singolo intervento brevettuale);
 - b) la concessione dell'agevolazione (rinuncia all'agevolazione concessa per il progetto o per un singolo intervento brevettuale);fornendo adeguata motivazione.
2. Per comunicare la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione:
 - a) prima della concessione, tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento (ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it),
 - b) dopo la concessione, tramite la piattaforma Bandi Online o in caso di inaccessibilità della stessa, per posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia all'indirizzo indicato alla lettera a).

In caso di agevolazione già concessa, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia sull'intera domanda di partecipazione al bando o sul singolo intervento brevettuale, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento.

3. In caso di rinuncia alla partecipazione al bando comunicata da un soggetto richiedente entro la scadenza per la presentazione delle domande nel rispetto delle modalità sopra indicate, il soggetto può presentare ulteriori domande sul presente bando entro i limiti previsti dal massimale “de minimis”, così come descritto al paragrafo B.1.c.

D.2.b Decadenza dall’agevolazione concessa

1. Regione Lombardia dispone la decadenza, totale o parziale (rispetto al singolo brevetto in caso di intervento brevettuale riferita a più brevetti), dall’agevolazione concessa con apposito provvedimento per:

- a) mancato rispetto di uno o più obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1;
- b) qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di accertato mancato rispetto di uno o più obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, di non liquidare l’agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

2. A fronte dell’intervenuta decadenza dall’agevolazione concessa, qualora questa dovesse già essere stata erogata, gli importi dovuti dal beneficiario ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati degli interessi, come previsto dall’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/1998.

3. Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/98.

D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI

1. Successivamente al decreto di concessione dell’agevolazione, il soggetto beneficiario avrà facoltà di presentare tramite Bandi Online richieste o comunicazioni di variazione inerenti il progetto ammesso o il soggetto beneficiario medesimo.

2. Le richieste di variazioni di progetto riguardano variazioni nei termini per la realizzazione del progetto e la presentazione della rendicontazione (richiesta di proroga del progetto rispetto ai termini massimi di cui al precedente articolo B.2.b oppure come proroga rispetto alla data di termine indicata dal beneficiario in fase di accettazione di cui al precedente art. C.4.a qualora si verifichi uno slittamento delle tempistiche di realizzazione del progetto da una annualità all’altra, ad es. la data di conclusione si modifica dal 2022 al 2023) al fine di allineare gli impegni sui capitoli di spesa nell’annualità corretta in base al D.Lgs. n. 118/2011. Il Responsabile del Procedimento, con il supporto dell’Assistenza Tecnica, approverà la richiesta, nei limiti di quanto sopra indicato, con apposito provvedimento.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (ad es. modifiche di dati della ragione sociale, spostamento sede legale, sede operativa, modifica della PEC, variazione del nome del legale rappresentante, etc...) senza modifica del codice fiscale;

- b) variazioni societarie con subentro di un nuovo soggetto con modifica di codice fiscale, a seguito di operazioni societari.

4. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione. Rimane salvo l'obbligo in capo al soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online.

5. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al soggetto beneficiario il soggetto che subentra in continuità che ha un codice fiscale diverso da quello iniziale) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del procedimento al loro verificarsi

Il subentro è comunque subordinato alla verifica di ammissibilità formale, volta a verificare il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità soggettivi e la completezza documentale della richiesta di variazione. Il nuovo soggetto deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. A.4 salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del soggetto beneficiario originario.

Il soggetto beneficiario deve presentare la documentazione atta a comprovare l'avvenuta l'operazione societaria intervenuta (es. atto notarile) e l'accollo dei crediti. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente soggetto beneficiario, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa concesso.

6. Il Responsabile del procedimento, in esito all'istruttoria della domanda di variazione di progetto o di variazione societaria effettuata con il supporto dell'Assistenza Tecnica, adotta entro 45 (quarantacinque) giorni proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

7. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione di progetto o di variazione societaria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 e ivi comprese quelle relative al "de minimis") e informazioni prodotte.

A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite l'agevolazione concessa.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite il Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo dei progetti.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, gli indicatori sono i seguenti:

a) Numero di imprese (ovvero soggetti beneficiari) che ricevono un sostegno.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione delle agevolazioni, è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

2. Il Responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile ASSE VII e gestione delle fasi di spesa ASSE I POR FESR 2014-2020.

D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, e disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), su Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it) nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

- www.openinnovation.regione.lombardia.it/Brevetti2021 per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando;

- Brevetti2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse all'agevolazione.

3. Per le richieste di assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.r. 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	POR FESR 2014-2020 – AZIONE I.1.B.1.1 BANDO BREVETTI 2021		
Di cosa si tratta	Il bando sostiene le MPMI (imprese e liberi professionisti) per favorire l'ottenimento di nuovi brevetti o estensioni degli stessi sia a livello europeo che internazionale relativamente a invenzioni industriali.		
Chi può partecipare	MPMI ai sensi dell'allegato I del Reg UE 651/2014 ivi compresi i Liberi professionisti (singoli o associati che rientrano in questa definizione)		
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.000.000,00.		
Caratteristiche dell'agevolazione	Agevolazione a fondo perduto così distinto:		
	Tipologia brevetto	Costi su base forfettaria	Importo fisso di contributo concedibile pari all'80% dei costi forfettari
	a1) nuovo brevetto europeo	7.100,00 euro	5.680,00 euro
	a2) estensione di brevetto europeo		
	b1) nuovo brevetto internazionale	9.000,00 euro	7.200,00 euro
b2) estensione brevetto internazionale			
I costi su base forfettaria, definiti dalla DGR n. XI/2276 del 21/10/2019 "2014IT16RFOP012. Semplificazione in materia di costi a valere sul POR FESR LOMBARDIA 2014- 2020. approvazione della nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria e degli elementi essenziali dell'iniziativa INNODRIVER S3 EDIZIONE 2019 - MISURA C A VALERE SULL'AZIONE I.1.B.1.1", sono stati determinati sulla base della metodologia per il calcolo di una somma forfettaria ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. C del Reg. UE 1303/2013, basato su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in linea con art. 67, par. 5, lett. a, sub-lettera i) dello stesso Regolamento. L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione a saldo.			
Regime di aiuto di Stato	Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti "de minimis"		
Procedura di selezione	La tipologia di procedura utilizzata è una procedura valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità.		

	<p>Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 8 punti su 15 complessivi sono ammesse all'agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>La concessione delle agevolazioni è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione a valere sul presente bando.</p>
Data apertura	14:00 del 03/06/2021
Data chiusura	14:00 del 31/12/2021
Come partecipare	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma regionale Bandi Online disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Il soggetto richiedente dovrà presentare:</p> <p>a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi Online</p> <p>b) copia della/e domanda/e di brevetto se già depositata/e a partire dal 29 marzo 2021 presso gli organi competenti, EPO e WIPO, o in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto depositata/e presso l'UiBM a partire dal 29 marzo 2020;</p> <p>c) solo nel caso dei liberi professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" o ultimo documento di modifica aggiornato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla regione Lombardia (qualora già presenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda) dell'albo professionale, dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività professionale svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l'attestazione di qualità ai sensi della medesima legge; - in caso di soggetto richiedente iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda e con l'esplicitazione del periodo di validità; - modulo ai fini della dichiarazione "de minimis" secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi Online; <p>d) eventuale certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 50001), per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui all'art. C.3.c.;</p> <p>e) eventuale lettera di endorsement del Cluster Tecnologico Lombardo qualora il soggetto richiedente appartenga ad uno dei predetti Cluster, per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui all'art. C.3.c.;</p> <p>f) modulo per la verifica della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online.</p>
Contatti	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero

	<p>verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.</p> <p>Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.openinnovation.regione.lombardia.it/Brevetti2021 o per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando; • Brevetti2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse all'agevolazione.
--	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione - P.za Città di Lombardia, 1 20124 Milano e-mail: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **Assistenza Tecnica:** la funzione di supporto e assistenza alla Direzione Generale pro-tempore Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione sul presente bando, che la società finanziaria del sistema regionale, Finlombarda S.p.A., svolge sulla base di specifico incarico in coerenza con la DGR n. XI/4520 del 7/04/2021 di approvazione dell'integrazione al prospetto di raccordo attività di Finlombarda S.p.A. per gli anni 2021-2023 con ulteriori attività a supporto della Dg Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione relative alle attività di supporto all'istruttoria delle domande di partecipazione al bando, alla verifica della rendicontazione presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo ed alla richieste di variazioni dei progetti o dei soggetti beneficiari;
- b) **Avvio del progetto:** avvio delle attività funzionali di deposito di una o più domanda/e di nuovo brevetto europeo o internazionale o di estensione, presso gli Organi competenti; ai fini dell'ammissibilità al presente bando, il deposito della domanda o estensione deve avvenire a partire dal 29 marzo 2021, data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. n. XI/4498/2021;
- c) **Realizzazione dell'intervento brevettuale:** presentazione della domanda di nuovo brevetto o di estensione presso l'organo competente e ricezione del relativo rapporto di ricerca;
- d) **Chiusura del progetto:** chiusura dell'iter brevettuale con la trasmissione della rendicontazione e richiesta del saldo entro e non oltre il 30 giugno 2023 (per tutti gli interventi brevettuali ricompresi nella medesima domanda) trasmettendo in allegato la domanda di deposito di nuovo brevetto/estensione di brevetto e del relativo rapporto di ricerca a Regione Lombardia in fase di rendicontazione del progetto;
- e) **Bandi Online o Sistema Informativo:** la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- f) **M PMI:** le imprese o i liberi professionisti rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;
- g) **Regolamento de minimis:** si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- h) **Progetto:** intervento/i brevettuale/i presentato/i con la medesima domanda, per il quale si riceve l'agevolazione, che deve/devono aver ricadute ed essere utilizzato nel territorio lombardo ed essere relativo/i ad una invenzione industriale per la quale è effettuato il deposito di un nuovo brevetto europeo o internazionale o un'estensione dello stesso;
- i) **Sede operativa (o luogo di esercizio prevalente di attività):** è l'unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia dove viene effettivamente svolta l'attività di progetto da parte dell'impresa beneficiaria o da parte del libero professionista;
- j) **Relazione tecnica di progetto:** documento allegato alla domanda di partecipazione che presenta dettagliatamente i contenuti del progetto ai fini dell'istruttoria di ammissibilità tecnica della domanda, nel caso in cui la domanda sia riferita a più interventi brevettuali, deve contenere gli elementi di riferimento per ciascun brevetto per il quale si richiede l'agevolazione;
- k) **Soggetto richiedente:** il soggetto che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente bando;
- l) **Soggetto beneficiario:** il soggetto destinatario delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi OnLine	Apertura: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e non oltre le ore 14.00 del 31 dicembre 2021	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione della domanda presentata	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della domanda (istruttoria formale e di merito e approvazione del provvedimento di ammissione o non ammissione da parte del Responsabile del Procedimento), salvo 10 gg di eventuale sospensione dei termini di cui alla legge 241/1990	
Accettazione dell'agevolazione	Entro 45 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione	
Termine per la realizzazione dei progetti e per la presentazione della rendicontazione	Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023	
Erogazione dell'agevolazione	Entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, salvo 15 giorni di eventuale sospensione dei termini per richieste di integrazioni	

D.13 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

BANDO BREVETTI 2021

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) quali: nome, cognome, Luogo e data di nascita, Residenza codice fiscale, telefono, email, Partita IVA, Iscrizione albi professionali e Codice IBAN sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 29/2016 e DGR n. 4498/2021. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione per l'esame dei progetti presentati sulla misura brevetti 2021, per la successiva fase di erogazione del beneficio economico nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della misura bando Brevetti 2021.

I dati personali sono comunicati ad ARIA S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine (<https://www.bandiregione.lombardia.it>).

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Competente Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO D.13.b – Firma digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO D.13.c – Istanze presentate alla PA per via telematica ai sensi del Codice Amministrazione Digitale (CAD)

L'articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) del CAD stabilisce che:

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».